

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2397-A

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**d’iniziativa del deputato CAPEZZONE**

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli

*Presentata il 20 maggio 2014*

---

*(Relatore: FREGOLENT)*

---

**NOTA:** La VI Commissione permanente (Finanze), il 9 ottobre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2397 Capezzone, recante « Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli »;

preso atto che il provvedimento mira a realizzare tre obiettivi fondamentali quali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; ridurre la pressione tributaria complessiva;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile » e « tutela dell'ambiente », di cui al secondo comma, lettere *e)* e *s)*, dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa concorrente;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge n. 2397 Capezzone, recante « Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

premesso che in Commissione vi è stato un ampio dibattito sulla tipologia degli interventi, anche incentivanti, più appropriati per sostenere in prospettiva la crescita del settore automobilistico nazionale;

ritenuto condivisibile, in via generale, ogni provvedimento che miri a contenere la pressione tributaria a carico dei cittadini e condividendo altresì l'intento di sollevare dalla attuale crisi un settore di così grande rilievo nel Paese quale quello della produzione industriale di veicoli,

delibera di esprimere

## PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere nella disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, anche i motoveicoli, prevedendo per essi l'esenzione dalle tasse automobilistiche fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione, in considerazione del loro apporto, in particolare nelle aree metropolitane, alla riduzione complessiva delle emissioni inquinanti.

## PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2397, recante « Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento riforma la disciplina delle tasse automobilistiche, che dal 1993 sono state devolute alle regioni a statuto ordinario;

l'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, fa salva la facoltà, riconosciuta alle regioni dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992, di variare le tasse automobilistiche, ma prevede che tale facoltà possa essere esercitata solo a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe;

l'articolo 3, comma 1, prevede che la perdita di gettito a carico delle regioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 sia compensata attraverso trasferimenti annuali il cui ammontare dovrà essere determinato con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata;

il predetto articolo 3 non chiarisce se le compensazioni coprano anche l'eventuale mancato gettito per le regioni connesso alla sospensione della facoltà di variare le tasse automobilistiche ai sensi del richiamato comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992,

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se le compensazioni finanziarie previste dall'articolo 3, comma 1, per la perdita di gettito delle regioni conseguente alla riforma delle tasse automobilistiche coprano anche l'eventuale mancato gettito connesso alla sospensione, disposta dall'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della facoltà, per le regioni medesime, di variare i tributi regionali ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche).*

1. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. Resta ferma l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche).*

1. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati **anche o esclusivamente** a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. **Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché** l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

nanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri di cui al comma 2, nonché le relative disposizioni di attuazione. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere esercitata a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe.

**ART. 2.**

***(Abolizione dell'imposta provinciale di trascrizione sulle nuove immatricolazioni).***

**1. L'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, non si applica per le formalità richieste al pubblico registro automobilistico per le immatricolazioni di veicoli a motore nuovi effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**ART. 3.**

***(Modifica della quota di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali).***

1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 501, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b.1)* per i veicoli a motore di cui al primo e al terzo periodo della lettera *b)*, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera *b)* è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi; ».

*Soppresso.*

**ART. 2.**

***(Modifica della quota di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali).***

1. *Identica:*

« *b.1)* per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera *b)*, **qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134**, la percentuale di deducibilità

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge e ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 4.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni **e delle province**, dall'applicazione degli articoli 1 e 2 è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 3 del presente articolo.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alla riforma della tassazione sui veicoli, con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato a valere sulle risorse di cui al comma 4.

indicata alla medesima lettera *b*) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi; ».

2. *Identico.*

ART. 3.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni, dall'applicazione **del l'articolo 1** è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **adottati** previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo, pari a **300** milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede **a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo.**

3. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui**

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 novembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione degli stanziamenti rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinati ai trasferimenti alle imprese, compresi quelli relativi ad agevolazioni, anche di natura tributaria, iscritti negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero per un importo complessivo, in termini di competenza e di cassa, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.**

**4. Qualora le misure di cui agli articoli 1 e 2 generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 3 del presente articolo è conseguentemente ridotto.**

5. *Identico.*

